

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
denominata «L'ANELLO FORTE DI USSEGLIO»

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata «L'ANELLO FORTE DI USSEGLIO», con sede in Usseglio (TO), CAP 10070.

ART. 2 – Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità:

- a) – salvaguardare il patrimonio culturale, linguistico, storico e ambientale locale;
- b) – contribuire a contrastare il rischio di isolamento sociale e culturale tipico delle aree montane, incentivando e favorendo l'aggregazione sociale tra i propri soci e tra questi e altri soggetti;
- c) – sottolineare, in sintonia con le attività precedentemente svolte in modo informale dai soci fondatori, la tradizionale importanza del ruolo della figura femminile nella società alpina, con particolare riguardo alla coesione sociale e famigliare.

ART. 3 – Attività

Per conseguire le proprie finalità, l'Associazione:

- a) – organizza attività, manifestazioni e corsi con cui raccogliere, archiviare, scambiare e divulgare documentazione e informazioni, con particolare riguardo alla tutela delle espressioni della minoranza linguistica francoprovenzale;
- b) – svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi;
- c) – organizza riunioni tematiche e visite culturali;
- d) – cura l'edizione di pubblicazioni e supporti multimediali inerenti le proprie finalità;
- e) – partecipa a manifestazioni organizzate da altri enti o associazioni ed è aperta a collaborazioni.

ART. 4 – Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e il Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Vi sono quattro categorie di soci:

- fondatori (hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- sostenitori (oltre alla quota ordinaria, versano contribuzioni volontarie straordinarie);
- onorari (sono nominati dall'Assemblea su segnalazione del Consiglio direttivo per meriti particolari nel campo di attività dell'Associazione).

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere informati sulle attività dell'Associazione.

I soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno e, con l'esclusione dei soci onorari, devono versare la quota sociale nei termini stabiliti.

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

In caso di particolari necessità, l'Associazione si potrà avvalere di personale retribuito anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 6 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, senza alcun onere a suo carico.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento interno può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e la Commissione scientifica. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale e della quota di iscrizione dei nuovi soci; ispirare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approvare il Regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo; eleggere i membri della Commissione scientifica; deliberare su quant'altro demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 – Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria, in unica convocazione, approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 11 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal più giovane dei soci presenti all'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri (tra cui il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere), eletti dall'Assemblea scegliendoli tra i soci fondatori e gli altri soci iscritti da almeno un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, il Regolamento interno; valuta l'eventuale incompatibilità delle cariche sociali con altre cariche tenute dai soci in enti terzi.

Un rappresentante del Consiglio direttivo può partecipare alle riunioni della Commissione scientifica senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

ART. 13 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie, sia straordinarie.

Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nelle funzioni di ordinaria amministrazione quando è assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Il Presidente collabora con il Vice Presidente e con il Tesoriere nella stesura dei rendiconti economico-finanziari.

ART. 14 – Commissione scientifica

La Commissione scientifica è composta da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea scegliendoli tra i soci fondatori e gli altri soci iscritti da almeno un anno.

La Commissione scientifica propone temi e iniziative culturali ed è responsabile dello sviluppo dei programmi culturali ispirati dall'Assemblea.

La Commissione scientifica si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri o del Presidente dell'Associazione ed è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei membri. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Un rappresentante della Commissione scientifica può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto; esso è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente.

ART. 18 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, nonché dal Regolamento dell'Associazione.